

Ai Professionisti interessati

Roma, 13 settembre 2023

Prot. n. 2023/ 9012956

Oggetto: Aggiornamento dell'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio – Chiarimenti

AVVISO N. 2

Con riferimento alle richieste di chiarimenti si forniscono le seguenti risposte, ai sensi dell'articolo 74, comma 4 D. Lgs. 50/2016.

Domanda 1

Nel caso di avvocato già inserito nell'albo 2022 con convenzione già in atto che non intende modificare la precedente domanda con richiesta di altre Corti d'Appello e/o uffici giudiziari, occorre lo stesso presentare la domanda?

Risposta

No, non occorre presentare la domanda. L'iscrizione si intende confermata.

Domanda 2

Sono un avvocato iscritto negli elenchi A.d.E.R. dall'anno 2022 per n. 4 distretti di Corte di Appello.

Stante la pubblicazione dell'Avviso e del Regolamento sulla GURI, 5^a Serie Speciale, n. 84 del 20 luglio 2022, richiedo di essere portato a conoscenza se devo presentare la domanda anche quest'anno per confermare i miei n. 4 distretti di Corte di Appello oppure se la domanda presentata nel 2022 ha validità sino al 2024, per cui dovrò presentare una nuova domanda con l'eventuale avviso valevole per l'iscrizione dell'anno 2025.

Ancora richiedo di essere portato a conoscenza se, nel caso in cui volessi modificare i distretti di Corte di Appello, con la nuova domanda verrei eliminato

completamente dall'affido degli incarichi anche in quelli in cui sono presente giusta iscrizione anno 2022.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, confrontare risposta alla domanda n. 1 del presente Avviso.

Con riferimento al secondo quesito, si conferma che la modifica dei Distretti di iscrizione comporta che, a far data dall'aggiornamento dell'Elenco, i nuovi incarichi saranno conferiti con riferimento ai soli Distretti selezionati nella nuova domanda di iscrizione, la quale dovrà, quindi, necessariamente comprendere anche quelli per cui si intende confermare l'iscrizione.

Domanda 3

Con riferimento al requisito di cui all'art. 5.1, lett. c, del regolamento, secondo cui "1. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco sono richiesti i seguenti requisiti: c) 1. non avere in corso o, in alternativa, di impegnarsi a rinunciarvi prima della sottoscrizione dell'Accordo di cui al successivo articolo 9.2, - in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro AdeR e Agenzia delle Entrate, né - in qualità di parte, cause promosse contro AdeR;

2. di non avere in corso o, in alternativa, di impegnarsi a rinunciarvi prima della sottoscrizione dell'Accordo di cui al successivo articolo 9.2, rapporti di collaborazione professionale, anche mediante esercizio dell'attività professionale svolta all'interno dei medesimi locali, con avvocati che patrocinino contribuenti in giudizi contro AdeR;"

SI DOMANDA A CHIARIMENTO se:

- vista la precisazione in calce al precitato art. 5.1 per cui "in caso di associazione e società, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno essere posseduti dagli avvocati associati/soci designati quali esecutori";

- visto il disposto dell'art. 5.2. che stabilisce che "con riferimento ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dovrà rendere – nell'ambito della domanda di iscrizione generata automaticamente dal sistema Ciascun Professionista, nel presentare la domanda di iscrizione secondo sistema - una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 65, lett. a) del D.Lgs. 82 del 2005 e 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. In relazione alle associazioni professionali e alle società tra avvocati, la predetta dichiarazione dovrà essere resa per ciascun Professionista indicato quale esecutore delle prestazioni";

- vista l'ulteriore precisazione che stabilisce che "in caso di società, il requisito di cui alla lettera a) del superiore comma 1 dovrà essere posseduto anche da tutti i componenti dell'organo di gestione";

- visto ancora il disposto dell'art. 5.1.2 per cui la Società tra avvocati non deve "avere in corso o, in alternativa, di impegnarsi a rinunciare prima della sottoscrizione dell'Accordo di cui al successivo articolo 9.2, rapporti di collaborazione professionale, anche mediante esercizio dell'attività professionale svolta all'interno dei medesimi locali, con avvocati che patrocinino contribuenti in giudizi contro AdeR";

Viste tutte le precitate norme del regolanti, si domanda se sia preclusivo alla partecipazione di una società tra avvocati avere tra i propri soci un avvocato (il quale non è membro del consiglio di gestione né è designato quale esecutore) che ha in essere un contenzioso personale con l'AdER promosso con il patrocinio di altro legale esterno alla società. Ciò in quanto il requisito preclude la partecipazione a chi ha controversie personali, ovvero a chi risulta esercitare la propria attività con professionisti che hanno contenzioso contro AdER, risultando quindi irrilevanti eventuali controversie personali di soci non patrocinanti.

Risposta

Si conferma che la circostanza prospettata non costituisca una causa di esclusione ai sensi di quanto previsto dal Regolamento.

Domanda 4

Con riferimento al regolamento per la costituzione dell'elenco avvocati accreditati per il 2023, segnalo che nel sito di ADER è presente il regolamento 2022.

Vorrei sapere se detta circostanza è frutto di un errore, e quindi verrà inserito il regolamento 2023 o no.

I dubbi sorgono, in particolare per il punto 6. del regolamento in cui è previsto come termine di presentazione della domanda il 30.09.2022;

e per quanto riguarda il punto 5. punto 1 lett e) del regolamento, laddove si dice "con riferimento alle Sezioni A e B, nel quadriennio precedente e precisamente dal 1° gennaio 2018".

Vorrei sapere se come termine iniziale si dovrà tener presente il 1.01.2019, o no. Resto in attesa di un cortese cenno di riscontro ed invio cordiali saluti.

Risposta

Si chiarisce che il Regolamento pubblicato, a cui si fa riferimento, ha durata triennale ed è pertanto vigente.

Con riferimento alla data di presentazione delle domande di iscrizione, si dovrà far riferimento all'Avviso pubblicato sul sito di Ader, consultabile al seguente link [Avviso \(agenziaentrateriscossione.gov.it\)](https://agenziaentrateriscossione.gov.it).

Quanto, infine, al periodo da considerare quale quadriennio precedente, nel confermare la data del 1° gennaio 2019, si segnala la nota n. 2 a piè di pagina del Regolamento, recante l'informazione *de quo*.

Domanda 5

Sono attualmente iscritto nell'elenco con 4 distretti di Corte d'Appello. Chiedo per chiarezza:

1) Nel caso in cui volessi mantenere l'attuale condizione, si conferma che non vi è nulla da fare? Che la condizione rimarrà invariata con i 4 distretti attualmente presenti?

2) Nell'ipotesi in cui ritenessi, invece, modificare un distretto si conferma che è necessario presentare una nuova domanda relativa a tutti e quattro i distretti (i 3 mantenuti e quello "nuovo") presentando 200 incarichi (nel periodo 01-01-2019 sino alla data di presentazione della nuova domanda) e tutta la documentazione già richiesta lo scorso anno?

Risposta

1) Si conferma. Si veda il chiarimento n. 1 del presente Avviso.

2) Si conferma, ferma restando la previsione di cui all'art. 5 co. 2 ultimo periodo del Regolamento.

Domanda 6

Posto che sono un avvocato già presente nell'elenco avvocati ADER 2022, mi conferma che se non ho intenzione di apportare alcuna modifica al distretto di Corte di Appello (anche in aumento o in diminuzione) da me scelto, non devo ripresentare alcuna nuova domanda di iscrizione, in quanto l'elenco ha una validità di 3 anni a partire dal 2022?

Risposta

Si veda il chiarimento n. 1 del presente Avviso.

Domanda 7

Con riferimento all'avviso pubblicato sul Vs. sito del 26 luglio 2023 Prot. n. 2023/8315459, a cui risulta allegato il regolamento del 2022, volevo capire se anche gli avvocati iscritti già nell'elenco dei fiduciari, come la sottoscritta, devono comunque inviare la nuova domanda anche se non intendono modificare i distretti di Corte di appello di competenza, oppure se la scelta di lasciare tutto invariato non comporta la presentazione della domanda nuova per la riconferma per la prossima annualità.

Risposta

Si veda il chiarimento n. 1 del presente Avviso.

Domanda 8

Sono un avvocato iscritto all'elenco avvocati AdER dal 2022. In precedenza per diversi anni ho assistito la Riscossione Sicilia s.p.a.

Vorrei presentare la domanda in aggiornamento per il 2023 al fine di aumentare i distretti di Corte d'Appello.

Pongo le seguenti domande a chiarimento:

1. Ai fini del requisito di cui all'art. 5 lett. e), il quadriennio di riferimento decorre dal giorno 01.01.2019, alla data di presentazione della domanda ?

2. Attualmente sull'applicativo agenda legale ho una lista di circa 246 incarichi a far data dal 2010, al fine di comprovare il requisito di cui all'art. 5 lett. e) posso limitarmi ad allegare alla domanda l'intero file excel scaricato da agenda legale e sarà l'ufficio ad individuare quelli valevoli ai fini dei requisiti richiesti in bando?

3. In caso di risposta negativa alla domanda n.2, devo fare una selezione dal file excel scaricato da agenda legale selezionando, oltre agli incarichi conferiti dal 01/01/2019 in poi, anche quelli precedenti la cui esecuzione si è protratta nel quadriennio di riferimento per il requisito richiesto in bando? Magari evidenziandoli, ovvero redigendo una nota accompagnatoria a chiarimento?

Risposta

- 1) Si conferma;
- 2) Si conferma.

Domanda 9

Sono un avvocato già presente nell'elenco degli avvocati dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il mio quesito è il seguente. Gli avvocati già presenti nell'elenco che non hanno intenzione di modificare e/o aumentare e/o diminuire le Corti d'Appello devono presentare nuovamente la domanda di iscrizione nell'elenco 2023 oppure questo bando è rivolto solo agli avvocati "nuovi iscritti" ed agli avvocati che hanno intenzione di integrare e/o modificare l'assegnazione delle Corti d'Appello?

Risposta

Si veda il chiarimento n. 1 del presente Avviso.

Domanda 10

In relazione al punto 5 del Regolamento " requisiti di iscrizione" di cui alla lettera c) ove è previsto quale requisito il " non avere in corso o, in alternativa, di impegnarsi a rinunciarvi prima della sottoscrizione dell'Accordo di cui al successivo articolo 9.2,

- in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro AdeR e Agenzia delle Entrate" avendo io una convenzione con un ente previdenziale che ha affidato ad ADER la riscossione dei propri crediti, e quindi, avendo in corso numerose cause ove è parte anche ADER seppur sulla stessa posizione processuale del mio cliente (titolare del credito oggetto della cartella impugnata dal professionista), questo viene ritenuto motivo di incompatibilità? O - come ritengo più correttamente, in linea con l'art. 68 del codice deontologico - avendo io la difesa (in tali controversie) di un soggetto (ente creditore) che si trova di fatto nella medesima posizione processuale di ADER (e non contro ADER), entrambe contro il contribuente inadempiente potrei presentare domanda conservando entrambe le convenzioni di fatto non trattandosi di una "controparte".

In relazione al requisito di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) ove è previsto "con riferimento alle Sezioni A e B, nel quadriennio precedente e precisamente dal 1° gennaio 2018 alla data di pubblicazione dell'Avviso sulla GURI, aver realizzato un fatturato specifico in attività analoghe a quelle oggetto della specifica Sezione per la quale si chiede l'iscrizione pari ad almeno a 50.000,00 euro, IVA e CPA escluse, o in alternativa, aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi in attività analoghe", chiedo i seguenti chiarimenti:

1) considerato che è la prima volta che faccio la domanda per quadriennio si intende dal 1.01.2020 alla data di pubblicazione nella GURI o alla data di presentazione dell'istanza?

2) nel caso in cui valesse quale termine finale la data di pubblicazione nella GURI possono essere considerati gli incarichi affidati prima di tale data (per esempio per quelli per i quali ho ricevuto lettera di incarico dal Cliente ma non ancora la firma della procura) ma svolti successivamente e comunque depositati dopo la data di pubblicazione nella GURI?

3) valgono comunque gli incarichi affidati prima del gennaio 2020 ma ancora pendenti nel quadriennio?

Risposta

- 1) Si conferma che la circostanza rappresentata non costituisce una fattispecie di esclusione ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. c) del Regolamento;
- 2) Il quadriennio di riferimento, come precisato nella nota n. 2 del Regolamento, decorre dal 1° gennaio 2019 sino alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
- 3) Ai fini della comprova del requisito di cui all'art. 5 co. 1 lett. e) del Regolamento, saranno considerati idonei gli incarichi svolti nel periodo indicato nella precedente risposta n. 2. In particolare, sarà sufficiente che, nell'ambito del medesimo giudizio, sia prodotto un atto - dalla procura alla fattura al cliente - la cui data rientri nel suddetto periodo temporale;

4) Si conferma.

Domanda 11

Sono un avvocato già presente negli elenchi 2021 e 2022 per l'affidamento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio, devo ripresentare la domanda anche se non intendo modificare il distretto e/o Corte d'appello oppure in mancanza della presentazione di una nuova domanda continuerò a ricevere comunque gli incarichi?

Risposta

Si veda il chiarimento n. 1 del presente Avviso.

Domanda 12

L'avvocato iscritto nell'elenco che non deve modificare nulla rispetto alla domanda presentata nel 2022 avendo mantenuto i requisiti già valutati e riconosciuti per ogni sezione scelta deve comunque inoltrare una nuova domanda?

Risposta

Si veda il chiarimento n. 1 del presente Avviso.

Domanda 13

L'Avvocato già presente nell'Elenco 2022 che non intende modificare i distretti deve presentare comunque una domanda di conferma entro il termine del 18.10.2023?

Risposta

Si veda il chiarimento n. 1 del presente Avviso.

Domanda 14

La sottoscritta con riferimento al Vostro Avviso del 26.7.2023 - Prot. n. 2023/8315459 avente ad oggetto "Costituzione e gestione dell'Elenco Avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio - Aggiornamento dell'Elenco" e al richiamato art. 7, comma 3 del richiamato Regolamento pubblicato il 20.7.2022, chiede i seguenti chiarimenti:

1. Avvocato già iscritto nell'Elenco dei Professionisti ADER nella Sezione A, sussistendo i requisiti, può presentare domanda per l'iscrizione alla Sezione B?

2. Con riferimento al requisito di iscrizione mediante il fatturato specifico di cui all'art. 5, comma 2, lettera e) del citato Regolamento, e, precisamente alla parte il Professionista dovrà fornire " la documentazione attestante che ciascuna fattura si

riferisce all'incarico eseguito direttamente", si chiede quale documentazione si dovrà allegare per la prova del detto requisito nel caso di fatture intestate ad ADER, la cui documentazione dell'incarico espletato - compresa la sentenza - è già in possesso di ADER, anche tenuto conto delle dimensioni del file che non può superare 5Mb.

Risposta

- 1) Si conferma. In tal caso il professionista dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione, la quale dovrà necessariamente comprendere - con riferimento alla sezione A - le sezioni e i distretti per cui si intende confermare l'iscrizione.
- 2) Al fine della comprava degli incarichi conferiti da AdeR è sufficiente l'estrazione del file dall'applicativo "Agenda legale".

Il Responsabile dell'Elenco
Flavio Pagnozzi
(firmato digitalmente)